EEGEX

Energy Environment Global Exchange

Associazione per la promozione internazionale dello scambio economico, tecnologico e di conoscenze nell'ambito dell'Ambiente e dell'Energia

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art.1

E' costituita l'Associazione denominata "Energy Environment Global Exchange", in breve "EEGEX", senza scopo di lucro, con durata fino al 31 dicembre 2050.

L'Associazione ha sede istituzionale nel Comune di Venezia, con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, uffici o recapiti, sia in Italia che all'Estero.

SCOPO

Art. 2

L'Associazione si propone di perseguire, senza limitazioni territoriali, le seguenti finalità:

a. promuovere la circolazione delle informazioni in merito alle tecnologie, alle conoscenze ed alle opportunità di affari, relativi alla gestione ed alla protezione dell'Ambiente ed alla produzione ed all'utilizzo dell'Energia.
b. promuovere iniziative per la ricerca e la produzione di modelli di sviluppo armonioso tra esigenze di sostenibilità ambientale, economica e sociale, che pongano particolare attenzione
   - alla protezione ed alla gestione ambientale ed
   - ad un uso efficiente dell'energia.
c. promuovere l'aggregazione ed il confronto tra individui ed Organizzazioni, al fine di agevolare la circolazione delle informazioni, supportare iniziative conformi agli Scopi ed all'Oggetto statutari, essere da stimolo alla creazione di nuove opportunità.

OGGETTO

Art. 3

L'Associazione ha per oggetto:

1. la promozione e l'organizzazione di conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni;
2. lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione;
3. la creazione di biblioteche e archivi per la documentazione;
4. la realizzazione e/o la partecipazione a progetti di cooperazione, a programmi di lavoro, studio e ricerca;
5. la realizzazione di sistemi informativi per la pubblicazione e la circolazione di informazioni e per la gestione delle relazioni sociali finalizzate allo scambio di informazioni inerenti agli scopi statutari.

L'attività dell'Associazione potrà essere svolta, senza limitazione territoriale, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà anche promuovere:

- l'organizzazione di viaggi, escursioni, campi di lavoro e di studio
- iniziative di carattere editoriale
- la gestione di attività ricreative

L'Associazione potrà partecipare come socio ad altre Organizzazioni, su determinazione del Consiglio Direttivo.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 4

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

ASSOCIATI

Art. 5

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e quelle giuridiche che intendono condividere lo Scopo e l'Oggetto statutari.

Art. 6

Il soggetto che intende associarsi all'Associazione deve fare richiesta di ammissione, sottoscrivendo ed inoltrando un'apposita domanda, anche tramite modulo on-line sul sito web dell'Associazione, ove predisposto, al Consiglio Direttivo, che prenderà in esame la sua candidatura.
La decorrenza e la durata dell'iscrizione sono definite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Ciascun associato ha un voto, qualunque sia il valore della quota.
Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo. E' escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto e del regolamento associativo, ove istituito, ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Art.8

Gli associati si distinguono in:
FONDATORI: tutti coloro che diedero vita all'Associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi iniziali.
ORDINARI: tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, ove istituito.
Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sostenitori, finanziatori, benemeriti.

Art. 9

Gli associati sono tenuti al pagamento della prima quota associativa, ove prevista, contestualmente all'invio della domanda di adesione. Qualora la domanda venisse rigettata dal Consiglio Direttivo, la quota verrà restituita.
Le quote di iscrizione, la loro durata e la loro decorrenza sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, che determina anche le modalità ed i termini di pagamento.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 10

Gli associati cessano di far parte dell'associazione per i seguenti motivi:
Decesso
Dimissioni volontarie: l'associato deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto dalla data di richiesta. Il socio dimissionario ha il dovere di pagare per intero la quota di iscrizione dell'anno in corso alle dimissioni, se prevista, e regolarizzare le quote antecedenti eventualmente non pagate, qualora previste.
Esclusione: il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri decide l'esclusione dell'associato se viene riscontrato un comportamento contrario allo spirito associativo. Il socio escluso ha il dovere di pagare per intero la quota di iscrizione dell'anno in corso all'esclusione, se prevista, e regolarizzare le quote antecedenti eventualmente non pagate, qualora previste.

Decadenza: il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l'associato viene meno all'adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione.
Il socio decaduto ha il dovere di pagare per intero la quota di iscrizione dell'anno in corso alla decadenza, se prevista, e regolarizzare le quote antecedenti eventualmente non pagate, qualora previste.
In nessun caso l'associato potrà ripetere i contributi versati.
Il consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per le vie legali al recupero delle quote non regolarmente versate.

Art.11
Il Consiglio Direttivo può procedere alla costituzione di Comitati Nazionali, composti dai soci residenti in una determinata Nazione, ogni Comitato Nazionale è rappresentato da un coordinatore; modalità di determinazione e gestione di tali Comitati, se costituiti, e meccanismo di nomina e durata della carica del coordinatore sono definiti nel Regolamento Associativo emesso a cura del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può creare dei Comitati Onorari, tra cui il Comitato Scientifico, composti anche da non soci, che si sono distinti per particolari meriti riguardanti l'associazione; modalità di determinazione e gestione di tali Comitati, se costituiti, è definita nel Regolamento Associativo emesso a cura del Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 12
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- i Presidenti onorari;
- i Revisori contabili, ove nominati.

ASSEMBLEA
Art. 13
L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con gli obblighi associativi.

Art.14
Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 15
L'assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione agli associati, con almeno otto giorni solari dalla data dell'adunanza, mediante:
- pubblicazione sul bollettino sociale, ove esistente; e/o
- invio di lettera di convocazione per via telematica (email); e/o
- pubblicazione sul sito internet dell'associazione;
La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora della adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione.
Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.

Art. 16
L'assemblea ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario.
L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

Art.17
L'assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a:
- approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
- approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto;
- approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale trascorso;
- elezione e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo nelle modalità previste dallo Statuto.
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi statutari e non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Art.18
L'assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a:
- modifiche statutarie;
- l'incorporazione o la fusione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
- scioglimento anticipato dell'Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

Art.19
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione oppure, in sua mancanza, da un delegato del Consiglio Direttivo, assistito da un segretario nominato dall'assemblea. Al presidente dell'assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori.
I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario.

Art. 20
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Si considerano presenti anche i membri che possono comunicare per via telematica (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in video conferenza) e rimangono connessi per la durata della riunione.

Art. 21
L'assemblea vota secondo le modalità determinate dal Consiglio Direttivo in sede di convocazione. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.
Qualora le modalità di voto non siano state specificate in sede di convocazione,
- le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti aventi diritto di voto;
- le deliberazioni dell'assemblea straordinaria in prima convocazione sono valide se prese con il voto favorevole dei quattro quinti degli associati presenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione dell'assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti aventi diritto al voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.22
Il Consiglio Direttivo può essere composto da associati o non associati.
Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione, i componenti della Giunta di Presidenza, i coordinatori dei Comitati Nazionali eventualmente costituiti ed un numero di membri, eletti dall'Assemblea, di minimo tre e di massimo pari a tre più il numero dei coordinatori dei Comitati Nazionali eventualmente costituiti.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per cinque anni dalla costituzione dell'Associazione, e, successivamente, viene rinnovato ogni tre anni.

Art. 23
In caso di vacanza di un posto di consigliere, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante fino alla decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 24
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea degli associati.
Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo statuto, sono demandate al Regolamento Associativo, ove esistente.
Il Regolamento Associativo è redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi agli associati o a terzi, specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

Art. 25
Il componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea ed i coordinatori dei Comitati Nazionali designano, anche tra i non associati, a votazione:
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- Il Vice Presidente Vicario;
- il Tesoriere, ove sia ritenuto opportuno e funzionale;
- uno o più Presidenti onorari;

Il componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea ed i coordinatori dei Comitati Nazionali possono revocare le designazioni, a votazione con maggioranza assoluta in riunione plenaria.

Art. 26
Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 27
Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta lo convochi il Presidente o colui che ne fa le veci o due membri con richiesta scritta.
Il Consiglio Direttivo viene convocato tramite:
- pubblicazione sul bollettino sociale, ove esistente; e/o
- invio di lettera di convocazione per via telematica (email); e/o
- pubblicazione sul sito internet dell'associazione.

Art. 28
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri, in prima convocazione, e quale che sia il numero presente in seconda convocazione; si considerano presenti anche i membri che possono comunicare per via telematica (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in video conferenza) e rimangono connessi per la durata della riunione.
In fase di convocazione del Consiglio Direttivo, che deve avvenire con un preavviso minimo di tre giorni solari, vengono specificate le modalità di voto; qualora queste non fossero specificate, tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente della riunione.

Per le delibere attinenti alle materie espressamente indicate nel presente Statuto o nel Regolamento Associativo, il Consiglio Direttivo può prevedere votazioni segrete.

PRESIDENTE

Art. 29

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, in caso di assenza o di impedimento del Presidente in tali riunioni, le sue funzioni vengono svolte, nell'ordine, dal Vice Presidente Vicario (ove designato), dal Segretario Generale, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo presente alla riunione.

Art. 30

Il presidente rimane in carica fino a decadenza del Consiglio Direttivo o fino a revoca della designazione da parte del Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 31

Il Segretario Generale provvede al disbrigo degli affari ordinari e rappresenta l'Associazione verso terzi, coadiuva il Presidente e le altre cariche sociali e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta, all'aggiornamento e alla conservazione dei Registri dell'Associazione;
- provvedere alla conservazione dei verbali delle riunioni degli organi associativi;

Il Segretario Generale mantiene i contatti di carattere continuativo con uffici pubblici e privati, organizzazioni affini o interessate alle attività dell'Associazione.

Il Segretario Generale potrà affidare incarichi agli associati o a terzi, specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi, impegna l'Associazione verso terzi con firma singola (fornitori, liberi professionisti, banche, erario, enti previdenziali, personale, etc.).

Il Segretario Generale può essere nominato Direttore Generale.

Art. 32

Il Segretario Generale rimane in carica fino a decadenza del Consiglio Direttivo o fino a revoca della designazione da parte del Consiglio Direttivo.

DIRETTORE GENERALE

Art. 33

Il Direttore Generale, qualora designato, coadiuva il Segretario Generale nel disbrigo degli affari ordinari e ha i seguenti compiti:

- gestire le comunicazioni interne ed esterne e provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- gestire la conduzione operativa delle attività dell'Associazione;
- gestire il personale;
- gestire le sedi dell'Associazione;
- gestisce la contabilità dell'Associazione ed è preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate.

I Presidente dell'Associazione è delegato dal Consiglio alla firma del contratto di ingaggio o assunzione del Direttore Generale.

Il Direttore Generale, qualora non coincida con il Segretario Generale, siede in Consiglio Direttivo ed in Giunta di Presidenza senza potere di voto.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 34

Un Presidente Onorario viene nominato per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Un Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Un Presidente Onorario rimane in carica fino a decadenza del Consiglio Direttivo o fino a revoca della designazione da parte del Consiglio Direttivo.

Può essere nominato più di un presidente onorario.

TESORIERE
Art. 35
Il Tesoriere vigila sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione. Compila i rendiconti annuali e verifica le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo. E' preposto alla verifica della corretta conduzione dei pagamenti e della riscossione delle entrate e vigila sul corretto utilizzo del Fondo Associativo.
Il Tesoriere siede in Consiglio Direttivo con potere di voto.

VICE PRESIDENTE VICARIO
Art. 36
Il Vice Presidente Vicario coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento in tutti i casi non diversamente previsti dallo Statuto e dal Regolamento associativo.
Il Vice Presidente Vicario siede in Consiglio Direttivo con potere di voto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 37
Il Collegio dei revisori contabili, ove nominati, è composto da tre membri anche estranei all'Associazione. I suoi componenti sono eletti dall'assemblea su nomina del Consiglio Direttivo, durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale e sono rieleggibili.
Il Collegio elegge il proprio Presidente ed ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. I revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio consuntivo o sul rendiconto economico e finanziario dell'Associazione.

PROVENTI ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 38
I proventi della Associazione sono costituiti da:
- quote associative
- eventuali contributi o elargizioni fatte da soci o da terzi
- entrate derivanti da organizzazione di attività associative
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, offerti in concomitanza di incontri, convegni, conferenze ed iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi associativi
- eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali per le quali verrà tenuta apposita contabilità separata
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'associazione

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell'Associazione.
Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell'Associazione o a fini assistenziali.

FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO SOCIALE
Art. 39
Il fondo di costituzione è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell'Associazione.
Il patrimonio sociale è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

Art. 40

Gli associati, su richiesta degli Organi statutari, possono prestare la propria opera all'interno dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale.

Spetta al Segretario Generale stabilire l'eventuale remunerazione dell'opera prestata dagli associati.

SCIOGLIMENTO

Art. 41

L'Associazione si scioglie al raggiungimento del termine della durata prevista dallo Statuto.

L'Associazione può essere sciolta anticipatamente, oltre che per le cause previste dalla legge, anche nell'ipotesi in cui il numero dei soci si riduca in modo tale da rendere impossibile il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente e nel caso di impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 42

Nel caso di cessazione dell'attività per raggiungimento del termine della durata prevista dallo Statuto, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

Nel caso di cessazione anticipata dell'attività, per le cause previste dal codice civile e dallo Statuto, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati, la quale provvederà alla elezione, su nomina del Consiglio Direttivo, di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione, Fondazione o altra Organizzazione non lucrativa, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTI INTERNI

ART 43

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare il Regolamento Associativo, alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

